

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 22 APRILE 1971

(53^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato (1):

« Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni » (477) (D'iniziativa dei senatori Balbo ed altri);

« Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva all'esercizio delle professioni » (607) (D'iniziativa del senatore De Leoni);

PRESIDENTE	Pag. 950, 951, 952, 953
CODIGNOLA, <i>relatore</i>	951, 952
PAPA	952
ROMANO	952, 953
SPIGAROLI	952

(1) Il disegno di legge approvato ha assunto il seguente titolo: « Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni ».

Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato (2):

« Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, recante istituzioni delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica » (1374) (D'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri);

« Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente istituzione di cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, conver-

(2) Il disegno di legge approvato ha assunto il seguente titolo: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito in legge, con modificazioni, della legge 26 luglio 1970, n. 571 ».

tito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571 » (1468) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 947, 949, 950
BLOISE	949
GATTI CAPORASO Elena, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	950
ROMANO	949
SMURRA, relatore	948, 949
SPIGAROLI	949

Coordinamento:

« Esonero dall'insegnamento dei Presidi di Scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica » (1424) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	946, 947
GATTI CAPORASO Elena, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	947
SPIGAROLI, relatore	946

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Carraro, Codignola, De Zan, La Rosa, Papa, Piovano, Romano, Russo, Smurra e Spigaroli.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elena Gatti Caporaso.

L A R O S A , f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Coordinamento del disegno di legge:

« Esonero dall'insegnamento dei Presidi di Scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica » (1424) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Esonero dall'insegnamento dei Presidi di Scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella parte relativa alla spesa, il disegno di legge ieri accolto dalla Commissione prevede per l'anno scolastico 1969-70, com'è no-

to, un impegno di lire 1.000 milioni, con copertura a carico degli stanziamenti iscritti nel « fondo globale » del corrispondente anno finanziario 1969.

Sulla legittimità di tale normativa avevo espresso ieri qualche riserva che, fatti i debiti accertamenti, debbo ora sciogliere in termini negativi.

Tale imputazione di spesa, infatti, legittima al momento dell'approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati (la Commissione ha accolto senza modificazioni il testo trasmesso dalla Camera nel 1970), ed anche nel momento in cui la 5ª Commissione del Senato formulava il proprio parere favorevole (16 dicembre 1970), non risulta più corretta, nei suoi termini formali, per un'approvazione che avvenga nel corso del 1971, cioè nel secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.

Come è noto, la materia è attualmente disciplinata dalla « legge Bertone » (27 dicembre 1955, n. 54), la quale stabilisce che le disponibilità di bilancio destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro la chiusura dell'esercizio stesso, possano essere ancora utilizzate per la copertura degli stessi oneri dopo la chiusura dell'esercizio, ma limitatamente all'esercizio successivo.

Ad evitare dunque che la legge cada sotto la sanzione di un rinvio alle Camere per irregolarità di copertura (non mancano esempi) occorrerà rendere esplicita e formale la dichiarazione di proroga del termine di utilizzo stabilito (come si è detto) dalla ricordata legge del 1955, proroga già implicitamente approvata ieri dalla Commissione.

Propongo pertanto di inserire, alla fine del primo comma dell'articolo 2, le seguenti parole: « intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

S P I G A R O L I , relatore. Aderisco alla proposta del Presidente perchè ritengo che sia la via migliore per ottenere la definitiva approvazione del provvedimento.

GATTI CAPORASO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo l'assenso del Governo all'emendamento formale suggerito dal Presidente e l'auspicio che il provvedimento venga approvato con sollecitudine anche dall'altro ramo del Parlamento, in considerazione della sua urgenza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente ad inserire, alla fine del primo comma dell'articolo 2, le seguenti parole: « intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

(È approvato).

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 nel testo coordinato, di cui do lettura:

Art. 2.

Alla maggiore spesa di 1.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1969, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo complesso il testo coordinato del disegno di legge.

(È approvato).

Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge:

« **Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, recante istituzioni delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica** » (1374), d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri;

« **Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente istituzione di cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571** » (1468), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, numero 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, recante istituzioni delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica » (1374), d'iniziativa dei senatori Veronesi, Germanò e Premoli; e: « Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente istituzione di cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571 » (1468), d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Bloise, Baldini, Tiberi, Salari, La Rosa, Arcudi e Berthet.

I due disegni di legge vertono sul medesimo argomento. Propongo che vengano discussi congiuntamente.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale sui due disegni di legge.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 1374:

Articolo unico.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

Do ora lettura dell'articolo unico del secondo disegno di legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, è abrogato.

S M U R R A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 1967 e nel 1968 sono state indette due sessioni di abilitazioni per la scuola media. La prima, che venne chiamata « riservata », era prevista dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, articolo 7, e consentiva l'immissione nei ruoli a coloro che avessero superato gli esami; la seconda, invece, conferiva soltanto il titolo di abilitazione all'insegnamento.

Per partecipare all'abilitazione riservata si richiedevano particolari requisiti, e molti di coloro che ne erano in possesso preferirono questo tipo di abilitazione e scartarono l'altro.

Interveniva la cosiddetta legge « Racchetti prima » (legge 20 marzo 1968, n. 327) che estese il beneficio dell'immissione nei ruoli anche a coloro che avevano conseguito l'abilitazione negli esami indetti dall'ordinanza ministeriale del 1966, un anno prima, cioè della « riservata ».

Successivamente venne approvata la cosiddetta legge « Racchetti seconda » (legge

7 ottobre 1969, n. 748) che stabilì per le immissioni in ruolo la compilazione di una unica graduatoria comprendente sia i vincitori dell'abilitazione riservata sia gli altri. E fin qui nulla di strano.

Successivamente ancora la legge n. 571 del 1971 modifica le precedenti disposizioni, a danno della « riservata ». Infatti, in applicazione di detta legge, l'ordinanza ministeriale 25 agosto 1970 istituisce tre distinte graduatorie nazionali, da utilizzare in ordine successivo: nell'ultima delle tre graduatorie dovrebbero essere inseriti gli abilitati della speciale sessione prevista dall'articolo 7 della citata legge n. 603. Si verifica, cioè, il fatto che gli insegnanti in possesso di abilitazione conseguita in una sessione di data anteriore si vedono preceduti da coloro che hanno conseguito l'abilitazione in data successiva: insomma, una graduatoria A per gli abilitati a pieno titolo a tutto il 1968, una graduatoria B per « abilitati speciali » della sessione indetta il 15 agosto 1968 ed una graduatoria C per gli abilitati della sessione « riservata » del 1967.

Con i disegni di legge al nostro esame si propone la compilazione di una unica graduatoria comprendente anche gli abilitati del decreto ministeriale 15 agosto 1968, giusto quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 748, che reca le norme integrative alla precedente legge 20 marzo 1968, n. 327, oltre che gli abilitati di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Sulle finalità anzidette non si può non essere consenzienti: propongo pertanto alla Commissione di accogliere il provvedimento cui tendono i due disegni di legge.

La normativa delle due proposte è praticamente identica: essa andrà peraltro integrata con un dispositivo che stabilisca il ripristino del sistema legislativo vigente precedentemente alla disposizione che si vuole ora abrogare. Il testo dell'articolo unico dovrà così essere modificato:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, quale ri-

sulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 571, recante la conversione in legge del decreto stesso, è abrogato.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, che abbiano conseguito l'abilitazione in seguito alla sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini dell'immissione in ruolo considerata dallo stesso articolo 1 della citata legge n. 748 del 1969, nelle graduatorie nazionali previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

PRESIDENTE. Senatore Smurra, in sostanza lei propone un nuovo testo, in cui sono unificati i due disegni di legge al nostro esame, che si compone anch'esso di un articolo unico.

S M U R R A, *relatore*. Ho anche aggiunto una specificazione necessaria.

R O M A N O. Purtroppo, la circostanza che il Parlamento sia indotto a modificare una norma di legge prima ancora che questa abbia avuto applicazione è indice del modo poco edificante con cui si è costretti a legiferare sotto la spinta di agitazioni, di lotte corporative, con l'assenso del Governo, con l'assenso dei gruppi della maggioranza. Questo non fa certamente onore al Parlamento della Repubblica italiana. L'essere costretti questa mattina a prendere atto di tale dura realtà costituisca un insegnamento del quale tutti dobbiamo tenere conto, anche nel futuro.

Entrando nel merito, mi sembra — da quanto ho potuto comprendere dalla lettura del nuovo testo proposto — che il suggerimento del senatore Smurra sia giusto, perchè non si può accogliere il testo nè del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spigaroli nè del disegno di legge d'iniziativa del senatore Veronesi che non risolvono il problema perchè abrogano una norma, ma non precisano quale altra dovrà sostituirla.

B L O I S E. Desidero dire brevissimamente che con il presente provvedimento ripariamo ad una piccola ingiustizia creata con la legge di conversione del decreto-legge n. 366 del 1970. È inutile andare a cercare ora chi abbia manipolato all'ultimo momento il disegno di legge di conversione di tale decreto, nel tentativo di creare una nuova situazione, comunque è giusto ripristinare la norma originale del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 748.

S P I G A R O L I. Per rispondere alle osservazioni fatte dal collega Romano, desidero precisare che se superficialità vi è stata non va imputata certamente alla nostra Commissione. Noi, infatti, avevamo legiferato in un certo modo e con il presente disegno di legge si ritorna praticamente alla situazione creata dalla nostra legge n. 778 che venne alterata in altra sede. Nè si può dire che noi non ci fossimo accorti di questa modifica gravemente sperequativa. Il collega Smurra ha chiarito che in seguito alla legge n. 571 del 1970, le graduatorie dovrebbero essere tre: nella prima, andrebbero gli abilitati a tutto il 1968, nella seconda coloro che si sono abilitati in base alla sessione indetta nel 1968 e nella terza vi sono quelli della sessione riservata, che, fra l'altro, sono proprio coloro che hanno conseguito un'abilitazione veramente a pieno titolo ed in tutto e per tutto aderente all'istanza della scuola media perchè si tratta di un'abilitazione pensata appositamente per la scuola media, mentre quelli del 1968 hanno acquisito un'abilitazione che è valida per la scuola secondaria superiore e la cui validità, in virtù della legge n. 768, è stata estesa alla scuola media inferiore. A costoro inoltre, sempre con la citata legge, abbiamo concesso anche il beneficio di entrare nei ruoli. La differenziazione delle graduatorie crea perciò veramente una grossa sperequazione, ed anche chi è stato autore della norma del 1970 si è reso conto di ciò. Posso dire che anche il Ministero attende il varo di questo provvedimento perchè si rende conto che, oltre al disagio di carattere organizzativo delle tre graduatorie da compilare, si va incontro a una grossa sperequazione.

Ora noi non abbiamo potuto, a suo tempo, apportare alcuna modifica perchè ci trovavamo di fronte ad un decreto-legge la cui conversione in legge andava urgentemente accolta, e che fu appunto accolta lasciando inalterata questa insieme ad altre cose che desideravamo modificare.

GATTI CAPORASO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con le conclusioni dell'onorevole relatore e sono favorevole all'approvazione del testo da lui proposto perchè riconosco valide le considerazioni da più parti fatte in ordine all'evidente sperequazione da eliminare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Do lettura del testo proposto dal relatore Smurra:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 571, recante la conversione in legge del decreto stesso, è abrogato.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di servizio di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, che abbiano conseguito l'abilitazione in seguito alla sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini dell'immissione in ruolo considerata dallo stesso articolo 1 della citata legge n. 748 del 1969, nelle graduatorie nazionali previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Il titolo del disegno di legge risultante dall'unificazione dei due provvedimenti dovrebbe essere il seguente: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'inse-

gnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571 ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti l'articolo unico, nel testo proposto dal senatore Smurra, in cui sono unificati i due disegni di legge in titolo, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge:

« **Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni** » (477), d'iniziativa dei senatori Balbo ed altri;

« **Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva all'esercizio delle professioni** » (607), d'iniziativa del senatore De Leoni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

« Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni », di iniziativa dei senatori Balbo, Finizzi, Arena, Palumbo e Veronesi;

« Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva all'esercizio delle professioni », d'iniziativa del senatore De Leoni.

Ricordo che i due provvedimenti vennero esaminati congiuntamente il 26 novembre 1968 e che la Commissione, aderendo ad alcune proposte del relatore, aveva stabilito di modificare il dispositivo nel senso di non limitare il provvedimento ad una mera proroga di termini, ma di affidare agli stessi ordini professionali l'onere della presentazione delle domande, rispetto alle quali tante volte gli interessati si sono dimostrati inadempienti.

CODIGNOLA, *relatore*. Signor Presidente, come lei ha ricordato nella seduta del 26 novembre 1969 si rimase d'accordo che non si sarebbe potuto concedere un'altra proroga dopo quelle concesse in precedenza, e che si sarebbe dovuto trovare una formula definitiva che togliesse al Parlamento qualsiasi preoccupazione per l'avvenire.

Molto brevemente ricordo che la questione nasce dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che ripristinò gli esami di Stato sospesi dal 1944. L'articolo 8 di detta legge stabiliva, riguardo alle abilitazioni provvisorie rilasciate fino alla riattivazione dei normali esami, una speciale procedura per la loro trasformazione in abilitazione definitiva e l'articolo 9 fissava nei tre anni successivi alla pubblicazione del regolamento il termine utile per ottenere detta trasformazione. La pubblicazione del regolamento avvenne nel 1961, il termine spirò nel 1964. Successivamente, con legge 15 aprile 1965, n. 448, e ancora con legge 17 ottobre 1967, n. 975, poichè alcuni aventi diritto non avevano provveduto a richiedere questa abilitazione definitiva, il Parlamento concesse due proroghe. Una terza proroga è proposta con i disegni di legge in discussione.

La Commissione, come ho già detto, è stata concorde nel convenire sull'inopportunità di altre proroghe a favore di persone alla cui inadempienza personale, diciamo, si doveva far risalire la loro anomala situazione. Tuttavia, poichè si tratta di professionisti che hanno acquisito ormai un lungo esercizio professionale, ed anzi continuano ad esercitare malgrado tutto, ci siamo chiesti se non fosse giunto il momento di risolvere il problema alla radice.

Tutti furono allora d'accordo, se non ricordo male, di rendere possibile il legittimo esercizio della professione, affidando però non agli interessati, ma alla responsabilità degli ordini professionali il compito di garantire finalmente la presentazione della documentazione necessaria ed il compimento degli atti necessari per ottenere l'abilitazione definitiva. Tale proposta è stata effettivamente recepita in un nuovo testo redatto dal senatore De Leoni, il quale appunto dice che

la definitiva abilitazione viene rilasciata, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge su domanda da presentarsi a cura degli ordini professionali. La responsabilità pertanto, dell'esecuzione definitiva di questa legge viene trasferita agli ordini professionali e quindi il Parlamento può pensare anche che non sarà più interpellato per nuove inammissibili proroghe: gli ordini professionali avranno infatti il dovere, entro un anno dall'approvazione di questo provvedimento, di procedere alla regolamentazione definitiva della posizione di queste persone, tutte anziane, le quali continuano ad esercitare la professione pur avendo soltanto l'abilitazione provvisoria.

Ciò detto, non ho altre osservazioni da fare sul nuovo testo proposto dal senatore De Leoni. Per quanto riguarda le modalità di applicazione, ci si riferisce a quelle già dettate dalla legge del 1956. Propongo pertanto che la Commissione voti a favore del nuovo testo di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Se non si fanno osservazioni sarà preso a base il nuovo testo proposto dal senatore De Leoni, che unifica i due disegni di legge in titolo.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Ai laureati e diplomati in possesso di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, ai quali si applicano i disposti degli articoli 7, 8, e 9 della legge 8 dicembre 1956, numero 1378, e successive modificazioni e integrazioni, è rilasciata la definitiva abilitazione, a richiesta, da presentarsi, d'ufficio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a cura degli ordini professionali presso i quali gli interessati sono iscritti.

La richiesta di cui al precedente comma sarà corredata di attestato comprovante la regolare iscrizione dei sopra indicati laurea-

ti e diplomati al rispettivo albo professionale, nonché di idonei documenti, che gli ordini inviteranno gli interessati a produrre, al fine di certificare che la professione di cui all'abilitazione provvisoria è stata ed è da questi ultimi esercitata.

Per l'ulteriore accertamento dei titoli e per le modalità di rilascio del diploma, si applicano le disposizioni di cui ai medesimi articoli 8 e 9 della citata legge n. 1378 del 1956.

Mi permetto di proporre un emendamento a questo articolo. Mi sembra opportuno sostituire nel primo comma, le parole: « d'ufficio » con le seguenti altre: « alle università ». Si dovrebbe quindi leggere: « da presentarsi a cura degli ordini alle università »: sono infatti le università che curano gli esami di cui trattasi.

CODIGNOLA, *relatore*. Non ho nulla in contrario, anche se le università sono naturalmente le destinatarie delle domande e quindi la precisazione può essere superflua.

PAPA. Vorrei un chiarimento di carattere formale. Non mi è chiaro il senso di questa frase: « È rilasciata la definitiva abilitazione a richiesta, da presentarsi, a cura degli ordini professionali ».

ROMANO. Si dovrebbe dire: « È rilasciata dalle università la definitiva abilitazione su richiesta, da presentarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a cura degli ordini professionali ».

CODIGNOLA, *relatore*. La richiesta deve essere del singolo interessato, ma chi cura la presentazione della richiesta stessa è l'ordine professionale.

PAPA. Ma ciò non è chiaro.

CODIGNOLA, *relatore*. L'iter dovrebbe essere il seguente: l'ordine professionale ha l'incarico di farsi parte diligente, per così dire, presso l'interessato perché presenti la domanda; se questi non presenta la domanda neppure su sollecitazione del-

l'ordine, non resta altro che fargli perdere la facoltà di esercitare!

SPIGAROLI. Personalmente ho l'impressione che il proponente intendesse proprio surrogare l'amnesia, diciamo così, dell'interessato attraverso l'iniziativa degli ordini professionali, per cui l'ordine, anche se l'interessato non presenta la domanda, dovrebbe ugualmente procedere.

PRESIDENTE. L'iniziativa dell'interessato evidentemente è indispensabile.

SPIGAROLI. A me pare che il concetto sia un altro, cioè che l'ordine si sostituisca all'interessato.

CODIGNOLA, *relatore*. Questa potrebbe essere un'altra soluzione. Però mi domando se sia legittimo che una richiesta per la sistemazione dell'abilitazione non sia almeno firmata dall'interessato. Sono piuttosto perplesso, sul piano puramente giuridico, se possiamo sostituire la volontà della persona che vi ha interesse con il giudizio di un ordine professionale.

Se si crede, sopprimiamo le parole: « a richiesta », potremmo aggiungere, alla fine: « a cura degli ordini professionali presso i quali gli interessati sono iscritti e col consenso dei medesimi ».

Si elimina, così, sia le parole: « a richiesta », sia le parole: « d'ufficio ».

SPIGAROLI. Io sono d'accordo.

ROMANO. Probabilmente la migliore formulazione è la seguente: « È rilasciata dalle università la definitiva abilitazione, su richiesta degli ordini professionali presso i quali gli interessati sono iscritti, d'intesa con questi ultimi ».

La richiesta stessa dovrà essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, teniamo, però, presente che potrà sembrare anomalo che, in un questione di interesse

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

53ª SEDUTA (22 aprile 1971)

personale, si faccia a meno della richiesta del diretto interessato.

R O M A N O . La richiesta sarà presentata « d'intesa » con l'interessato.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento del senatore Romano, che assorbe la proposta da me presentata, e che dà una nuova formulazione all'emendamento del relatore.

Con la prima parte dell'emendamento, il senatore Romano propone di sostituire, nel primo comma, le parole: « è rilasciata la definitiva abilitazione, a richiesta, da presentarsi d'ufficio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a cura degli ordini professionali presso i quali gli interessati sono iscritti », con le seguenti altre: « è rilasciata dalle università la definitiva abilitazione su richiesta degli ordini professionali presso i quali sono iscritti gli interessati, d'intesa con questi ultimi ».

Con la seconda parte, egli propone il seguente comma aggiuntivo, da inserire dopo il primo:

« La richiesta stessa dovrà essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Suggerirei al senatore Romano di sopprimere, nella prima parte, ogni riferimento all'università, intendendosi ora non incidere in alcun modo sulle attuali modalità di conferimento delle abilitazioni professionali.

R O M A N O . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Quanto alla seconda parte, anzichè con un comma a sè, la disposizione potrebbe essere inserita nel secondo comma come inciso, da collocare dopo le parole: « La richiesta di cui al precedente comma ».

R O M A N O . Sono d'accordo anche su questo punto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Romano al

primo comma nel testo modificato come sopra ho precisato.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma nel suo insieme, nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Romano, tendente ad inserire, nel secondo comma, dopo le parole: « La richiesta di cui al precedente comma », le seguenti altre: « da presentare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto infine ai voti nel suo insieme l'articolo 1, che, con le modificazioni introdotte risulta così formulato:

Art. 1.

Ai laureati e diplomati in possesso di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, ai quali si applicano i disposti degli articoli 7, 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e integrazioni, è rilasciata la definitiva abilitazione su richiesta degli ordini professionali presso i quali sono iscritti gli interessati, d'intesa con questi ultimi.

La richiesta di cui al precedente comma, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà corredata di attestato comprovante la regolare iscrizione dei sopra indicati laureati e diplomati al rispettivo albo professionale, nonchè di idonei documenti, che gli ordini inviteranno gli interessati a produrre, al fine di certificare che la professione di cui all'abilitazione provvisoria è stata ed è da questi ultimi esercitata.

Per l'ulteriore accertamento dei titoli e per le modalità di rilascio del diploma, si applicano le disposizioni di cui ai medesimi articoli 8 e 9 della citata legge n. 1378 del 1956.

(È approvato).

Art. 2.

Gli ordini professionali sono autorizzati ad esigere, da ciascuno di coloro ai quali verrà rilasciato il diploma di abilitazione definitiva in forza delle norme stabilite dall'articolo precedente, il corrispettivo individuale degli oneri sostenuti dagli ordini stessi in applicazione delle norme anzidette.

(È approvato).

Art. 3.

Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche, è prorogato sino al compimento di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

Ai fini indicati dai precedenti articoli 1 e 3, il termine per la presentazione delle do-

mande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1300, prorogato con leggi 15 aprile 1965, n. 448, e 17 ottobre 1967, n. 975, è ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, sino al compimento di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, il titolo del disegno di legge sarà il seguente: « Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni ».

Così resta stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.